



AUPI

Le coperture assicurative stipulate da AUPI a favore dei propri iscritti: una sintesi



I **tre pilastri** della Legge Gelli Bianco, in sintesi:

I) diffusione della cultura della **prevenzione** e della **sicurezza delle cure**;

II) nuova disciplina della **responsabilità professionale** per Strutture ed esercenti la professione sanitaria;

III) gli **obblighi Assicurativi**.



Gli obblighi assicurativi riguardano:

- tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
- tutti gli **esercenti le professioni sanitarie.**

Le caratteristiche minime delle polizze saranno contenute in un apposito decreto attuativo.



La Legge 3/2018, cd. Lorenzin, definisce professioni sanitarie (art. 4 capo I, art. 7):

- Medici-chirurghi e odontoiatri
- **Psicologi**
- Farmacisti
- Biologi
- Fisici
- Chimici
- Professioni infermieristiche
- Ostetriche
- Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche
- Tecnici della riabilitazione e della prevenzione
- Osteopati
- Chiropratici
- Veterinari

QUALI OBBLIGHI GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE?



- Tutti gli esercenti che svolgono la propria attività di natura sanitaria in **regime libero professionale**, instaurando un **rapporto contrattuale con i pazienti**, devono stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale, così come già previsto dalla L. 148/2011;
- gli esercenti le professioni sanitarie operanti nell'ambito di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, in qualità di **dipendenti** e di **personale convenzionato / strutturato**, devono stipulare con oneri a proprio carico una polizza per la colpa grave (art. 10 comma 3 Legge 24/2017)

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PERSONALE CONVENZIONATO / STRUTTURATO?



Personale sanitario non dipendente, che presta la sua opera esclusivamente per conto di una Struttura, sulla base di un rapporto di lavoro autonomo ed in assenza di qualunque rapporto contrattuale con il paziente.

LE POLIZZE STIPULATE DA AUIPI A FAVORE DI TUTTI I PROPRI ISCRITTI



Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT – RC Professionale)

REALE MUTUA N . 2020/03/2425586

Polizza per la Tutela Legale (Ambito penale)

DAS N. 198486

Scadenza contrattuale: 31.12.2023

Broker incaricato: Assiteca SpA

CARATTERISTICHE COMUNI ALLE DUE POLIZZE



Contraente:	A.U.P.I.
Assicurati:	psicologi iscritti ad AUPI, siano essi liberi professionisti, dipendenti pubblici o dipendenti di strutture private, compresi i tirocinanti
Attivazione copertura:	automatica , dal momento dell'iscrizione ad A.U.P.I.
Ambito operatività:	professione di psicologo , così come consentita dalla vigente normativa
Requisiti necessari:	possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della professione di psicologo



Garanzie principali:

- responsabilità civile professionale relativa all'attività di psicologo;
- **azioni di rivalsa / surrogazione** previste ai sensi dell'art. 1916 cc e dell'art. 9 della Legge Gelli, in caso di colpa grave (psicologici dipendenti / strutturati);
- perdite patrimoniali conseguenti ad **errato trattamento di dati personali**;
- perdite patrimoniali conseguenti a **perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, registri ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali**;
- responsabilità civile in conseguenza di diffamazione o calunnia per dichiarazioni scritte o verbali, inerenti l'attività professionale;
- responsabilità civile derivante dalla **proprietà, gestione, uso dei locali adibiti allo studio professionale privato** (liberi professionisti).

LA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI



Massimale per sinistro / assicurato: 1.500.000 €

Franchigia per sinistro: 250 €

Retroattività: 31.12.2007 o, comunque, 10 anni dalla data di iscrizione ad AUPI (art. 11 Legge Gelli)

Garanzia postuma: 10 anni da cessazione definitiva dell'attività (art. 11 Legge Gelli)



«...a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è **condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale** dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina» (Art. 38-bis- Disposizioni in materia di formazione continua in medicina).

A prevederlo è un emendamento approvato in data 13.12.2021 dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.



Ambito operatività / garanzie principali:

- **Fatti di rilievo penale, a titolo colposo;**

- **Fatti di rilievo penale, a titolo doloso,** subordinatamente a:
 - a) proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato;
 - b) archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
 - c) estinzione del reato per remissione della querela.



Massimale per sinistro:	10.000 €
Massimale per anno:	illimitato
Franchigia per sinistro:	Nessuna
Validità temporale:	sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto e relativi a fatti verificatisi a partire dalla data di iscrizione in AUPI ma, comunque, non prima del 30.09.2014



L'Ente o l'Azienda di appartenenza ha l'onere di garantire a proprie spese il patrocinio legale al **dipendente** coinvolto in un processo civile, penale o contabile per tutti i gradi di giudizio a condizione che:

- il fatto contestato sia connesso all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
- non vi sia conflitto di interessi;
- l'azienda sia stata tempestivamente informata della contestazione (Cass. 4978/2014).



La scelta del legale è dell'Ente / Azienda di appartenenza, ma il dipendente può nominare un difensore di sua fiducia in sostituzione.

In questo caso gli oneri restano a carico del dipendente.

Il rimborso delle spese sostenute da parte dell'Ente / Azienda è possibile:

- in caso di conclusione favorevole del procedimento, ivi incluso il proscioglimento in istruttoria e anche in caso di iniziale presunto conflitto di interesse;
- nei limiti dell'importo del limite massimo della tariffa applicata dall'Azienda ai legali da essa prescelti (in pratica, la differenza resta a carico del dipendente);
- nei giudizi avanti alla Corte dei Conti la misura del rimborso è limitata alle spese legali stabilite in sentenza.

In caso di condanna passata in giudicato per dolo o colpa grave, l'Azienda dovrà esigere dal dipendente l'integrale rimborso degli oneri sostenuti per la difesa.

QUANDO SI CONFIGURA UN SINISTRO?



Può configurarsi un sinistro nei seguenti casi:

- ricezione di una richiesta danni;
- ricezione di una comunicazione ai sensi dell'art. 13 della Legge Gelli, con la quale la struttura di appartenenza segnala all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione di un giudizio nei suoi confronti;
- ricezione di una comunicazione con la quale l'Ente Pubblico di appartenenza imputa al dipendente una responsabilità professionale per colpa grave;
- ricezione di un atto introduttivo di un provvedimento innanzi alla Corte dei Conti (dipendenti pubblici);
- insorgenza di un procedimento civile, penale o amministrativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?



In presenza di un sinistro o, comunque, in presenza di una situazione dubbia, da cui possa derivare un sinistro, scrivere tempestivamente ad ASSITECA SpA, utilizzando la seguente casella di posta elettronica:

aupi.it@aupi.it

aupi@assiteca.it

Si ricorda che, in base alle condizioni di polizza, un eventuale sinistro deve essere denunciato **entro 30 giorni** da quando se ne è venuti a conoscenza, pena la perdita del diritto al risarcimento.

Assiteca SpA, una volta verificata con AUIPI la regolarità dell'iscrizione all'Associazione e, quindi, la qualifica di Assicurato, provvederà a valutare la più opportuna modalità di gestione, dandone diretto riscontro all'interessato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?



Con riferimento alla polizza di responsabilità civile, si precisa che la Compagnia non si fa carico della spese di legali e di periti che non siano da questa nominati.

E' bene quindi concordare preventivamente ogni scelta con la Compagnia, per il tramite di Assiteca.

Con riferimento, poi, alla polizza di Tutela Legale – Ambito Penale, sebbene la scelta del legale sia libera, è fondamentale darne comunicazione alla Compagnia, prima di procedere con l'incarico.

Inoltre, nel caso in cui sia necessario individuare ed incaricare un legale, è fondamentale che i dipendenti pubblici e privati informino e si confrontino con la Struttura / Ente di appartenenza.

In ogni caso, data la complessità e tecnicità della materia, si consiglia di rivolgersi ad AUPI o ASSITECA per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento.



Grazie per l'attenzione!